



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

### ALLEGATO

#### STRALCIO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Riferimento articoli dello Statuto: 10 p. 3 – p.4 L'Assemblea Nazionale; 23 l'Assemblea Regionale; 24 Attribuzioni e Svolgimento; 28 Il Comitato Provinciale; 30 e 31 p.1 – p.5 L'Assemblea Provinciale; 35 Incompatibilità; 37 Candidature;

Riferimento articoli del Regolamento allo Statuto: 5 p.2 Procedure rinnovo tesseramento; 9 Attribuzione voti validi; 10 Accesso alle cariche: eleggibilità e incompatibilità; 11 Elezioni alle cariche sociali; 22 Assemblea Regionale; 23 Assemblea Provinciale;

#### **NORME GENERALI STATUTO:**

##### **Art. 10- L'Assemblea Nazionale p. 3 e 4**

3- Ciascuna Assemblea Regionale elegge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto, un numero di Delegati all'Assemblea Nazionale in relazione al numero complessivo di Soci Effettivi e Benemeriti aventi diritto a voto dei Comitati Provinciali territorialmente competenti, secondo il rapporto 1 (uno) Delegato ogni 30 (trenta) Soci aventi diritto a voto (effettivi e benemeriti) o frazione superiore ai 15 (quindici) Soci aventi diritto a voto (effettivi e benemeriti)

Ai fini del conteggio 1 (uno) Socio Effettivo istituzionale equivale a 2 (due) Soci Effettivi individuali.

Nelle Regioni ove si raggiunga il numero minimo dei 30 (trenta) Soci (effettivi e benemeriti) viene comunque garantito il diritto di rappresentanza in sede di Assemblea Nazionale. A tal fine, il Delegato regionale dà luogo alla convocazione dell'Assemblea Regionale invitando tutti i Soci aventi diritto a voto (effettivi e benemeriti) in regola col tesseramento che provvederanno ad eleggere, tra di essi, 1 (uno) Delegato all'Assemblea Nazionale.

Nelle Assemblee regionali, contestualmente ai Delegati effettivi all'Assemblea Nazionale vengono eletti altrettanti Delegati supplenti, dello stesso genere, che subentrano in caso di impedimento dei primi.

4 – Ciascuna Assemblea Provinciale ai sensi dell'art. 31 designa per l'Assemblea Regionale - oltre al Presidente Provinciale in carica - 1 (uno) proprio Iscritto ogni 10 (dieci) Soci Effettivi e Benemeriti, o frazione superiore ai 5 (cinque) Soci, aventi diritto a voto. Ai fini del conteggio 1 (uno) Socio Effettivo Istituzionale equivale a 2 (due) Soci Effettivi individuali. Nel caso un Comitato Provinciale possa designare per l'Assemblea Regionale un numero di Iscritti superiore a 3 (tre) almeno 1 (uno) di questi contempla l'alternanza di genere, se presenti.

Nell'Assemblea Regionale ogni Socio designato, effettivo e supplente dello stesso genere, ha diritto ad 1 (uno) voto.

##### **Art. 35 – Incompatibilità**

1- La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

2 - Le cariche di Presidente della Associazione, di Consigliere Nazionale, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

3- Le cariche di Presidente della Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4- La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualunque carica a livello Provinciale.

5- Sono considerate incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti anche coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

6- Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7- Chi venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8- In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

### **Art. 37 – Candidature**

1 - Coloro che intendono essere eletti o rieletti negli Organi dell'Associazione devono presentare la propria candidatura secondo le seguenti modalità:

a) Organi Centrali: almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione della Assemblea dandone comunicazione scritta, accompagnata dalla presentazione a cura della Struttura associativa di appartenenza, per Raccomandata AR o per Posta Elettronica Certificata (PEC) o con altro mezzo che ne garantisca la ricezione al Segretario Nazionale;

b) Organi Territoriali: almeno 15 (giorni) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione della Assemblea dandone comunicazione scritta, accompagnata dalla presentazione a cura della Struttura associativa di appartenenza, per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica al Segretario Nazionale o al Segretario del competente Organo territoriale.

2- Il Presidente e i Componenti del Consiglio Nazionale dell'Associazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI. Per potersi candidare oltre ad essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere Soci Effettivi Individuali o Istituzionali o Benemeriti dell'Associazione, fatta eccezione per i candidati alle cariche di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, i quali possono non appartenere all'Associazione:

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore ad un anno;

c) non aver riportato, nell'ambito sportivo, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI ovvero in ambito del CIP, o di altri Organismi Sportivi internazionali riconosciuti;



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

e) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione dell'ANSMeS;

f) non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, ovvero in ambito CIP, e con altri Organismi riconosciuti dal CONI o infine contro l'Associazione stessa.

3 – (presentazione candidature)

a) Non è consentito candidarsi a più di una carica associativa.

b) I candidati a ricoprire la funzione di Delegato alle Assemblee Regionali o Nazionali debbono possedere i medesimi requisiti indicati al punto 2.

c) dette candidature vanno presentate, in forma scritta, all'Organo che ha indetto la relativa Assemblea:

- i. Delegato Assemblee regionali sino al momento della Verifica Poteri in sede assembleare
- ii. Delegato all'Assemblea nazionale almeno 2 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione ed il venir meno nel corso del mandato, anche di un solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5 – La segreteria del competente Organo deve provvedere a rendere pubbliche le candidature pervenute nei termini di cui al primo comma del presente articolo, attraverso la pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ovvero almeno 10 (dieci) giorni prima nel caso di Assemblee Territoriali.

6 – Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche parzialmente. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, avanti la Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 20.6 del presente statuto.

### **NORME GENERALI REGOLAMENTO ALLO STATUTO:**

#### **Art. 5 - Procedure rinnovo tesseramento**

1. Il rinnovo annuale del tesseramento avviene tramite il pagamento della quota sociale prevista per l'anno, il cui importo è stabilito da parte del Consiglio Nazionale. La somma va versata presso la Struttura territoriale competente.
2. Il mancato pagamento della quota per l'anno in corso entro il periodo indicato all'art. 4, p. 7 non comporta la cessazione automatica di appartenenza dall'Associazione, ma la provvisoria collocazione in ambito meramente organizzativo di "Socio in aspettativa" per la durata massima di un ulteriore anno oltre a quello in corso, decorso inutilmente il quale avviene la cessazione automatica di appartenenza del Socio moroso.

**Per la durata di tale collocazione rimane però sospeso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto, diritti che vengono ripristinati col pagamento della quota sociale.**



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

Trova eccezione al riguardo quanto previsto per i Soci ricoprenti incarichi associativi, elettivi o di nomina, come indicato al successivo art. 11, comma 5, per i quali è richiesta la continuità di tesseramento durante il periodo di durata dell'incarico associativo.

### **Art. 9 - Attribuzione voti validi**

1. Per le elezioni nazionali e per tutte quelle che si effettuano nel 1° semestre dell'anno, ai fini dell'attribuzione del numero di voti validi a ciascuna Struttura territoriale debbono essere computati gli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente. Per le elezioni che si svolgono nel secondo semestre, la data di riferimento è il 30 giugno dell'anno di effettuazione.

### **Art. 10 - Accesso alle cariche: eleggibilità ed incompatibilità**

#### *1. Eleggibilità –*

Possono concorrere alle cariche associative solamente i Soci attivi di cui all'art. 5, comma 2 p. a - c dello Statuto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37, comma 2 dello Statuto.

#### *2. Incompatibilità –*

Le incompatibilità a ricoprire cariche associative sono quelle indicate specificamente all'art. 35 dello Statuto.

#### *3. Opzione cariche –*

A) Entro il termine perentorio di gg 30 dal momento in cui si è venuta a determinare l'incompatibilità tra le cariche, il soggetto interessato è tenuto a formulare l'opzione di cui all'art. 35, comma 7 dello Statuto. Detta opzione dovrà essere resa per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite e-mail PEC, al Segretario Generale dell'Associazione.

B) Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine sopraindicato è causa di decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente, a decorrere dal trentunesimo giorno dall'avvenuta elezione alla carica oggetto di incompatibilità. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Nazionale prende atto della decadenza da una carica ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

### **Art. 11 – Elezioni alle cariche sociali**

1. Possono candidarsi alle cariche associative i Soci Effettivi e Benemeriti che hanno assolto il pagamento della quota associativa annuale.
2. I candidati alla Presidenza a tutti i livelli ed alla carica di Consigliere Nazionale devono risultare iscritti all'ANSMeS ininterrottamente negli ultimi 3 (tre) anni.
3. Tutte le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono ammesse votazioni per acclamazione o per alzata di mano.
4. Nelle elezioni per le cariche negli Organi Collegiali, centrali e territoriali, in caso di parità di voti ottenuti tra candidati viene eletto quello con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore età anagrafica.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

5. Tutte le cariche associative, sia elettive che di nomina, hanno la durata del quadriennio olimpico cui si riferiscono, salvo diversamente disposto dallo Statuto.  
L'accesso alle cariche associative, sia elettive che di nomina, richiede che i relativi interessati siano in regola con il tesseramento annuale all'Associazione.  
In caso di mancato rinnovo annuale del tesseramento da parte di chi ricopre cariche associative, elettive o di nomina, non trova applicazione la previsione di cui al precedente art. 5, comma 2, ma si ha bensì l'automatica decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) dello Statuto, in materia di cessazione di appartenenza all'Associazione.
6. La carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale, nonché le cariche negli organi periferici, sono rinnovabili più volte. (Art. 36 p.3 dello Statuto)
7. Alle Assemblee elettive possono partecipare come auditori tutti i Soci provvisti di tessera associativa in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Essi, tuttavia, in nessun caso possono prendere la parola.

### STATUTO ASSEMBLEE PROVINCIALI :

#### Art. 28 - Il Comitato Provinciale

1 Il Comitato Provinciale è l'unità di base dell'Associazione e, per essere validamente costituito, deve contare almeno 15 (quindici) Soci Effettivi e Benemeriti [art. 5.2 lett. a), b) e c)] residenti o domiciliati nella stessa Provincia.

#### Art. 30 - L'Assemblea Provinciale – Costituzione

- 1 - L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci Effettivi e Benemeriti appartenenti alla medesima Struttura Provinciale, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.
- 2 - L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria e Straordinaria.

#### Art. 31 - L'Assemblea Provinciale

1 - I Soci effettivi e Benemeriti della Struttura Provinciale si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per:

a) discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Provinciale riguardante l'attività svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente ed i Consiglieri Provinciali. Quest'ultimi, in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito provinciale, vengono eletti secondo il seguente rapporto:

- n. 4 (quattro) Consiglieri fino a 20 (venti) tesserati ;
- sino a 5 (cinque) Consiglieri da 21 (ventuno) a 40 (quaranta) tesserati ;
- sino a 6 (sei) Consiglieri da 41 (quarantuno) a 60 (sessanta) tesserati ;
- sino a 7 (sette) Consiglieri oltre i 60 (sessanta) tesserati; tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;

b) nonché per designare i propri Rappresentanti effettivo e supplente (dello stesso genere), alle rispettive Assemblee Regionali ordinarie di cui all' art. 10.4 del presente Statuto.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

- 2 - I Soci Effettivi e Benemeriti della Struttura Territoriale si riuniscono in Assemblea Straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri Provinciali o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto per discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza.
- 3 - L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata, nei casi previsti dal presente Statuto per eleggere il Presidente Provinciale, l'intero Consiglio Provinciale o singoli membri di esso in caso di vacanze o decadenze anticipate nel corso del quadriennio.
- 4 - La prima Assemblea Provinciale immediatamente successiva alla istituzione del Comitato è indetta e convocata dal Presidente o dal Delegato Regionale o, in caso non esistano, dal Presidente Nazionale. Le successive Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono indette dal Consiglio Provinciale e convocate dal Presidente Provinciale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali in quanto siano applicabili.
- 5 - Ogni Socio Effettivo individuale e Benemerito ha diritto ad un voto, quello Effettivo Istituzionale dispone di due voti; ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe.

### REGOLAMENTO ALLO STATUTO

#### Art. 23 - Assemblea Provinciale e Organi Territoriali

1. Organi Territoriali in ambito provinciale sono:
  - Assemblea Provinciale
  - Presidente Provinciale
  - Consiglio Provinciale
  - Delegato Provinciale
2. Per l'istituzione del Comitato Provinciale la validazione relativa al raggiungimento del numero minimo di Soci tesserati, di cui all'art. 30, comma 1 dello Statuto, avviene a cura del Delegato Provinciale o, in mancanza, del Presidente o del Delegato Regionale ai fini della successiva deliberazione istitutiva del predetto Organo Territoriale da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 15. comma 2 lett. f) dello Statuto.
3. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci Effettivi (individuali ed istituzionali) e Soci Benemeriti appartenenti alla medesima Struttura associativa provinciale, che siano in regola col pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive od inibitive in corso di esecuzione. Partecipano all'Assemblea Provinciale, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci Aggregati residenti nel medesimo territorio. Altresì possono essere invitati, laddove le condizioni lo consentano, anche i "Soci di diritto" dell'Associazione, come indicati all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.
4. La prima Assemblea Provinciale successiva all'istituzione del Comitato si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 4 dello Statuto, e provvede nella circostanza all'elezione degli Organi Territoriali: il Presidente ed il Consiglio Provinciale.
5. Ogni Socio Effettivo e Benemerito ha diritto ad 1 (uno) voto, quello Effettivo istituzionale dispone di 2 (due) voti. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe ed **in ogni caso non può disporre più di 4 (quattro) voti in assemblea.**
6. L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria o Straordinaria, e viene convocata dal Presidente/ Delegato Provinciale.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

7. All'Assemblea Provinciale devono essere invitati i componenti il Consiglio Provinciale nonché i membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Regionale, se costituito, residenti in Provincia.
8. L'Assemblea Provinciale Ordinaria, ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto, si celebra ogni 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.  
Nel restante triennio è facoltà del Consiglio Provinciale indire eventuali Assemblee o incontri programmatici intorno alle iniziative culturali intraprese o da avviare durante la legislatura.
9. Il Consiglio Provinciale ha la facoltà di convocare e celebrare la propria Assemblea anche nell'ultimo trimestre dell'anno. Partecipano con diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento alla data di svolgimento della stessa.
10. L'Assemblea Provinciale Ordinaria quadriennale ha il compito di:
  - a) deliberare sulla relazione del Consiglio Provinciale uscente concernente l'attività svolta ed eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri Provinciali, il cui numero varia in relazione al numero complessivo dei Soci tesserati secondo il seguente rapporto:
    - o n. 4 Consiglieri da 15 a 20 Soci tesserati;
    - o sino a n. 5 Consiglieri da 21 a 40 Soci tesserati;
    - o sino a n. 6 Consiglieri da 41 a 60 Soci tesserati;
    - o sino a n. 7 Consiglieri con oltre 61 Soci tesserati: tra questi devono risultare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;
  - b) designare – oltre al Presidente in carica - propri Rappresentanti, effettivo e supplente dello stesso genere, alla rispettiva Assemblea Regionale ordinaria secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4 dello Statuto:
    - o n. 1 delegato ogni 10 Socio frazione superiore a 5 (cinque);
    - o ai soli fini del conteggio il Socio Effettivo istituzionale viene pesato come 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti;
    - o nel caso i designati all'Assemblea Regionale siano in numero superiore a 3 (tre), almeno 1 (uno) di questi contempla l'alternanza di genere, se presenti.
11. L'Assemblea Provinciale Straordinaria è convocata secondo le fattispecie previste dall'art. 31, commi 2 e 3 dello Statuto.
12. Le Assemblee Provinciali, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolgono con l'osservanza delle medesime disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale, in quanto siano applicabili. In particolare per:
  - o *Avviso convocazione*: per l'Assemblea Ordinaria Elettiva la spedizione deve avvenire almeno 30(trenta) giorni prima del suo svolgimento, ai sensi dell'art. 11, comma 14 dello Statuto; per l'Assemblea Straordinaria la convocazione e celebrazione devono avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dall'evento che vi ha dato causa, ai sensi dell'art. 11, comma 15 dello Statuto.
  - o *Candidature*: le candidature alle cariche associative sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto; la presentazione della candidatura per un Organo Territoriale deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea (art. 37, comma 1 lett. b).



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

13. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio che si compone:
- di un Presidente;
  - dai Consiglieri Provinciali nel numero e con le modalità sopraindicate al punto 8 lett. a), l'elezione dei quali avviene da parte dell'Assemblea Provinciale, con votazioni separate e successive, all'inizio del quadriennio olimpico.
14. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente e nomina il Segretario del Comitato Provinciale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del primo.
15. Le attribuzioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono previste, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 dello Statuto. Ai fini della continuità dell'esercizio dei rispettivi incarichi in seno al Consiglio per gli eletti trova applicazione l'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
16. Il Consiglio Provinciale può richiedere l'autorizzazione al Consiglio Nazionale per intitolare il Comitato Provinciale ad una Personalità del Territorio che ha dato un particolare contributo alla valorizzazione dell'Associazione.
17. Nelle Province ove non sia possibile istituire una Struttura associativa per mancanza del numero minimo di Soci tesserati indicato all'art. 28, comma 1 dello Statuto, ed allo scopo di incentivare l'azione di proselitismo tra i Soci di diritto ivi residenti - anche attraverso una adeguata comunicazione delle iniziative culturali a favore dello Sport promosse dalla Associazione - il Consiglio Nazionale può disporre la nomina di un suo Delegato Provinciale.
18. I compiti attribuiti al Delegato Provinciale sono indicati all'art. 34, comma 4 dello Statuto L'incarico del Delegato Provinciale ha durata annuale, ai sensi dell'art. 34, comma 2 dello Statuto e può essere rinnovato più volte dal Consiglio Nazionale. L'incarico di Delegato Provinciale non può comunque essere conferito alla medesima persona per un periodo superiore a due cicli quadriennali consecutivi.
- Anche nei confronti del Delegato Provinciale trova applicazione quanto previsto all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
19. Il Delegato Provinciale può essere designato, secondo le procedure previste all'art. 22, comma 8 lett. b) e all'art. 23, comma 8 lett. b) del presente Regolamento quale rappresentante, rispettivamente, all'Assemblea Nazionale e Regionale.

## STATUTO

### Art. 23 - L'Assemblea Regionale

1 - L'Assemblea Regionale è costituita, in conformità al precedente art. 10.4, dal Presidente e dai designati dai Soci Effettivi e Benemeriti appartenenti alle Strutture Provinciali della stessa Regione, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.

2 - L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria.

### Art. 24 - Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali

1 - I Soci designati dai Comitati Provinciali della stessa Regione si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per:



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

a) discutere e deliberare sulla Relazione del Consiglio Regionale riguardante l'attività svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali. Quest'ultimi , in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito regionale, vengono eletti secondo il seguente rapporto:

- n. 4 (quattro) Consiglieri fino a 50 (cinquanta)tesserati;
- sino a 6 (sei) Consiglieri da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) tesserati;
- sino a 8 (otto) Consiglieri oltre i 100 (cento) tesserati; tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;

b) per eleggere - ai sensi dell'art 10.3 - i propri Delegati, effettivo e supplente, all'Assemblea Nazionale.

Possono assistere ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di parola, i singoli Soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

4 - I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche sociali non possono essere portatori di deleghe da parte dei Comitati Provinciali.

5 - La prima Assemblea Regionale immediatamente successiva alla costituzione del Comitato Regionale è indetta e convocata dal Presidente Nazionale.

Le successive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali, in quanto siano applicabili.

### **REGOLAMENTO ALLO STATUTO:**

#### **Art. 22 - Assemblea Regionale e Organi Territoriali**

1. Organi Territoriali in ambito regionale sono:
  - Assemblea Regionale
  - Presidente Regionale
  - Consiglio Regionale
  - Delegato Regionale
2. Per l'istituzione del Comitato Regionale la validazione relativa al raggiungimento del numero minimo di Comitati Provinciali di cui all'art. 22, comma 1 dello Statuto, avviene a cura del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 15. comma 2 lett. f) dello Statuto.
3. L'Assemblea Regionale è costituita, ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto, dai Presidenti dei Comitati Provinciali in carica e dai Soci designati da ciascuna Assemblea Provinciale in base al rapporto di 1 (uno) delegato ogni 10 Soci Effettivi e Benemeriti, o frazione superiore a 5 (cinque) aventi diritto di voto; in tale conteggio un Socio Effettivo istituzionale equivale a 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti.
4. La prima Assemblea Regionale successiva all'istituzione del Comitato si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 5 dello Statuto, e provvede nella circostanza all'elezione degli Organi Territoriali: il Presidente ed il Consiglio Regionale.
5. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente o Delegato Regionale.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

6. All'Assemblea Regionale devono essere invitati i Presidenti o Delegati Provinciali, se nominati, i componenti il Consiglio Regionale nonché i membri del Consiglio Nazionale residenti in Regione.
7. L'Assemblea Regionale Ordinaria, ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto, si celebra ogni 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15 febbraio dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.  
Nel restante triennio è facoltà del Consiglio Regionale indire eventuali Assemblee o incontri programmatici intorno alle iniziative culturali intraprese o da avviare durante la legislatura, aperti in questo caso a tutti i Soci del Territorio.
8. L'Assemblea Regionale Ordinaria quadriennale ha il compito di:
  - a) deliberare sulla relazione del Consiglio Regionale uscente concernente l'attività svolta ed eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, il cui numero varia in relazione al numero complessivo dei Soci tesserati per le Strutture territoriali dell'intera regione secondo il seguente rapporto:
    - o n. 4 Consiglieri fino a 50 Soci tesserati;
    - o sino a n. 6 Consiglieri da 51 a 100 Soci tesserati;
    - o sino a n. 8 Consiglieri con oltre 100 Soci tesserati: tra questi devono risultare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;
  - b) eleggere i propri Delegati, effettivo e supplente dello stesso genere, all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3 dello Statuto:
    - o n. 1 delegato ogni 30 Voti o frazione superiore a 15 (quindici);
    - o nel conteggio del numero dei Voti, il Socio Effettivo Istituzionale viene pesato come 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti.I Delegati eletti per l'Assemblea Nazionale durano in carica per l'intero quadriennio sino alla successiva Assemblea elettiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7 dello Statuto.
- 9) Nelle Regioni ove si raggiunga il numero minimo dei 30 (trenta) Voti viene comunque garantito il Diritto di Rappresentanza in sede di Assemblea Nazionale. A tal fine, il Delegato Regionale dà luogo alla convocazione dell'Assemblea Regionale invitando tutti i Soci in regola col tesseramento che provvederanno ad eleggere, tra di essi, 1 (uno) Delegato all'Assemblea Nazionale.
- 10) Nella Regione Valle d'Aosta e Trentino A.A. la costituzione dei Comitati provinciali Aosta, Trento e Bolzano integra a tutti gli effetti l'istituzione dei rispettivi Comitati Regionali e ne assorbe le relative funzioni, talché le Assemblee Provinciali designano i Delegati all'Assemblea Nazionale con il medesimo criterio indicato al comma 8 lett. b).
- 11) L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata secondo le fattispecie previste dall'art. 24, commi 2 e 3 dello Statuto.



# A.N.S.Me.S.

## Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP

- 12) Le Assemblee Regionali, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolgono con l'osservanza delle medesime disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale, in quanto siano applicabili. In particolare per:
- o *Avviso convocazione*: per l'Assemblea Ordinaria Elettiva la spedizione deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima del suo svolgimento, ai sensi dell'art. 11, comma 14 dello Statuto; per l'Assemblea Straordinaria la convocazione e celebrazione devono avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dall'evento che vi ha dato causa, ai sensi dell'art. 11, comma 15 dello Statuto.
  - o *Candidature*: le candidature alle cariche associative sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto; la presentazione della candidatura per un Organo Territoriale deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea (art. 37, comma 1 lett. b) dello Statuto).
- 13) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio che si compone:
- a) di un Presidente;
  - b) dai Consiglieri Regionali nel numero e con le modalità sopraindicate al punto 8 lett. a), l'elezione dei quali avviene da parte dell'Assemblea Regionale, con votazioni separate e successive, all'inizio del quadriennio olimpico.
- 14) Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente e nomina il Segretario del Comitato Regionale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del primo.
- 15) Le attribuzioni del Presidente e del Consiglio Regionale sono previste, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26 dello Statuto. Ai fini della continuità dell'esercizio dei rispettivi incarichi in seno al Consiglio per gli eletti trova applicazione l'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
- 16) Nelle Regioni ove non sia possibile istituire una Struttura associativa per mancanza del numero minimo di Comitati Provinciali indicato all'art. 22, comma 1 dello Statuto, ed allo scopo di incentivare l'azione di proselitismo tra i Soci di diritto ivi residenti - anche attraverso una adeguata comunicazione delle iniziative culturali a favore dello Sport promosse dalla Associazione - il Consiglio Nazionale può disporre la nomina di un suo Delegato Regionale.
- 17) I compiti attribuiti al Delegato Regionale sono indicati all'art. 27, comma 3 dello Statuto.
- La durata dell'incarico è annuale e può essere rinnovato più volte dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto. L'incarico di Delegato Regionale non può comunque essere conferito alla medesima persona per un periodo superiore a due cicli quadriennali consecutivi.
- Anche nei confronti del Delegato Regionale trova applicazione quanto previsto all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
- 18) Il Delegato Regionale può essere designato, secondo le procedure previste all'art. 22, comma 8 lett. b), quale rappresentante, effettivo o supplente, all'Assemblea Nazionale.